



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO

della procedura per ciascuna parte:

A. valore della lite fino ad € 250.000: € 48,80 IVA compresa;

B. valore della lite oltre € 250.000: € 97,60 IVA compresa da versarsi

- dalla parte istante, al deposito della domanda;

- dalle altre parti, al momento dell'adesione al procedimento di mediazione.

tali importi non comprendono le spese vive documentate (es. corrispondenza, ecc.), che pertanto saranno rimborsate all'ODM dalla parte nel cui interesse vengono sostenute, o dalla parte che se le sia accollate in caso di espressa menzione nell'accordo raggiunto.

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

obbligatoria ex art. 5, c. 1 D.Lgs 28/2010, di mediazione delegata ex art. 5, c. 2, D.Lgs 28/2010, nonché su istanza congiunta

Valore della lite	Spesa di mediazione (per ciascuna parte)	Spesa con IVA 22%
fino a € 1.000	€ 40,00	€ 48,80
da €. 1.001 a €. 5.000	€ 77,80	€ 94,92
da € 5.001 a € 10.000	€ 147,00	€ 179,34
da € 10.001 a € 25.000	€ 228,00	€ 278,16
da € 25.001 a € 50.000	€ 382,00	€ 466,04
da € 50.001 a € 250.000	€ 618,00	€ 753,96
da € 250.001 a € 500.000	€ 921,00	€ 1.123,62
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.735,00	€ 2.116,70
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.400,00	€ 2.928,00
oltre € 5.000.000	€ 4.050,00	€ 4.941,00

volontaria (per clausola contrattuale; su istanza in materia facoltativa)

Valore della lite	Spesa di mediazione (per ciascuna parte)	Spesa con IVA 22%
fino a € 1.000	€ 60,00	€ 73,20
da €. 1.001 a €. 5.000	€ 110,00	€ 134,20
da € 5.001 a € 10.000	€ 210,00	€ 256,20
da € 10.001 a € 25.000	€ 320,00	€ 390,40
da € 25.001 a € 50.000	€ 560,00	€ 683,20
da € 50.001 a € 250.000	€ 890,00	€ 1.085,80
da € 250.001 a € 500.000	€ 1.780,00	€ 2.171,60
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.540,00	€ 4.318,80
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 4.780,00	€ 5.831,60
oltre € 5.000.000	€ 8.800,00	€ 10.736,00



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

Diritti di copia conforme: € 0,50 a facciata (comprensivi delle spese)

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. In caso di prosecuzione della procedura oltre il primo incontro, sono altresì dovute le indennità di mediazione nell'importo sopra indicato. Le **spese ed indennità di mediazione come sopra indicate (con IVA) comprendono i costi di amministrazione** e l'onorario del **mediatore** (o dei mediatori, se comediazione). **Non comprendono le spese vive documentate** (es. corrispondenza, ecc.), che pertanto saranno rimborsate all'ODM dalla parte nel cui interesse vengono sostenute, o dalla parte che se le sia accollate in caso di espressa menzione nell'accordo raggiunto.

Si precisa che **le spese ed indennità di mediazione come sopra individuate non comprendono gli eventuali ulteriori costi** connessi a particolari esigenze e/o necessità della specifica mediazione (esempio: coinvolgimento di terzi, nomina di consulente, traduzioni simultanee, spese di trasferta per incontri fuori sede, assistenza di pubblico ufficiale, ecc..). Le suddette somme, in assenza di accordo diverso, sono di esclusiva spettanza, in solido ed in parti uguali tra loro, delle parti partecipanti, e devono essere corrisposte al momento del conferimento dell'incarico o dell'espletamento dell'incombente.

Le **indennità**, come sopra indicate, sono dovute **in solido da ciascuna parte** che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti (centri di interesse) siano più di due.

Il **pagamento** delle indennità deve avvenire **all'esito del primo incontro informativo**, allorché le parti dichiarino di voler proseguire nella mediazione, e dunque prima dell'inizio della vera e propria procedura di mediazione, nella misura dell'indennità astrattamente prevista come da tabella di cui sopra, senza gli aumenti previsti dall'art. 16 comma 4 D.M. 180/10 (vedi *infra*).

Il valore della lite, indicato nella domanda di mediazione, è determinato a norma del codice di procedura civile; nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria dell'ODM individuerà la tariffa da applicarsi. Qualora nel corso della mediazione emergesse un valore superiore a quello indicato inizialmente le parti verranno invitate a regolarizzare i versamenti.

In ogni caso il saldo, comprensivo degli eventuali aumenti come *infra* determinati, deve essere versato entro la fine della procedura, prima della consegna del verbale. In assenza di saldo, l'ODM non rilascerà il verbale di avvenuto esperimento della mediazione, positivo o negativo che sia.

Si segnala che ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 180/10, e successive modificazioni, le **spese** di mediazione subiscono **incrementi o diminuzioni** come di seguito indicato:

L'indennità complessiva dovuta :

- a) **può** essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) **deve** essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione¹;
- c) **deve** essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

dell'articolo 11 del decreto legislativo;

- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 *bis* e 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma².

In base all'art. 17, comma 5, del d. lgs. n. 28/2010, *“Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (e 2, ndr), all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato³, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del maggio 2002, n.115”*. Si rammenta in proposito che tra i redditi da dichiarare vanno ricompresi anche quelli non soggetti a tassazione o oggetto di tassazione separata.

Le parti che ritengano di essere in possesso dei suddetti requisiti, devono presentare alla segreteria dell'Organismo all'atto della presentazione dell'istanza o della adesione: a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi propria e di tutti i componenti il proprio nucleo familiare convivente (ivi compresi conviventi *more uxorio*, ascendenti, parenti, soggetti diversi) e/o dichiarazione ISEE in corso di validità; b) certificato di stato di famiglia e di residenza aggiornato; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata da un mediatore (ai sensi dell'art. 17, comma a. 5-bis del d. lgs. n. 28/2010); d) copia di un documento di identità.

¹ Lettera modificata dall'art.5 del DM 6/7/2011, n.145.

² Lettera sostituita dall'art.5 del DM 6/7/2011, n.145 e modificata dal d.m. 139/2014.

³ Reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad € 10.766,33, salvo future modificazioni del limite.